

TI_GERICHTE 14.2005.116 vom 1. Juni 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-06-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2005.116

FR: TI_GERICHTE 14.2005.116 du 1 juin 2006

IT: TI_GERICHTE 14.2005.116 del 1 giugno 2006

Regeste

Appello contro la decisione di rigetto provvisorio. Presupposto della rappresentanza processuale. Violazione del diritto di essere sentito. Solidarietà.

Erwägungen

E. 1

giugno 2006 B/sc/rgc In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 aprile 2005 da AO 1 contro AP 1 (EF.2005.1398) rappr. dall' RA 1 tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. _____ del 5/13 aprile 2005 _____; sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura _____, con sentenza 4 ottobre 2005 ha così deciso: "1. L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, è respinta in via provvisoria per la somma di fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% a far capo dal 04.04.2005.

E. 2

Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 310.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 280.--, la quale rifonderà a controparte fr. 1'600.-- a titolo di indennità." Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 17 ottobre 2005 ne postula l'annullamento con la conseguente reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili; preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni; rilevato che con ordinanza presidenziale 20/21 ottobre 2005 all'appello è stato concesso effetto sospensivo; Ritenuto in fatto: A. Con PE n. _____ del 5/13 aprile 2005 _____ la AO 1) ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile 2005, fr. 15'460.30 e fr. 4'499.70, indicando quali titoli di credito: "1) Interessi ipotecari scaduti per il periodo dal 1.4.1999 al 30.3.2005 - 2) Spese d'esecuzioni precedenti - 3) Spese per pagamento assicurazione stabile per gli anni 1999, 2000 e 2001". Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore. B. La procedente fonda la sua istanza su un contratto di prestito ipotecario sottoscritto il 24 luglio 1998 da _____, in qualità di debitore, con cui ha concesso a quest'ultimo un credito di fr. 750'000.--, garantito, quale pegno immobiliare, dalla part. n. _____, ad un tasso fisso del 4.22% p.a. oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell'interesse (doc. A cifre 2 e 3). Il contratto è stato sottoscritto, oltre che da _____, anche da AP 1, _____ e _____, indicati quali proprietari. Essi hanno apposto la loro firma in calce alla seguente dichiarazione: " Conferma Ci dichiariamo completamente d'accordo con il contenuto di questo contratto di

prestito ipotecario. Riconosciamo l'attuale importo del debito e il tasso d'interesse fissato dalla creditrice, nonché le eventuali spese esecutive e giudiziali o di ogni altra prestazione dovuta, e ci impegniamo a pagare gli interessi alla loro scadenza." AO 1 ha pure prodotto un avviso di addebito 31 luglio 1998 di _____ in relazione al versamento a _____ della somma di fr. 750'000.-- (doc. B) e la disdetta del prestito ipotecario 11 ottobre 1999 per il 1. dicembre 1999 (doc. C). Con l'esecuzione in esame la procedente pretende gli interessi ipotecari scaduti dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22%, ammontanti a fr. 189'900.--, e gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25%, ammontanti a fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, per un importo complessivo di fr. 190'820.--. La AO 1 pretende inoltre fr. 15'460.30 per esecuzioni precedenti e fr. 4'499.70 per premi di assicurazione dello stabile per gli anni 1999-2001. C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha eccepito la carente capacità di rappresentanza dei firmatari delle istanze, _____ e _____, a rappresentare la AO 1, poiché dalla documentazione prodotta non risultano poteri di rappresentanza conferiti alle due persone indicate. AP 1 ha poi sostenuto di figurare solo quale terza proprietaria del pegno immobiliare, mentre unico debitore nei confronti di AO 1 è _____. L'istante non ha preso posizione in merito poiché assente dal contraddittorio. D. Il 28 settembre 2005 la prima giudice – richiamati gli art. 64, 97 n. 4 e 99 cpv.

E. 3

L'appellante sostiene di non essere debitrice solidale nei confronti della procedente. a) Per l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. b) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). La somma posta in esecuzione deve essere determinabile già al momento della firma del riconoscimento di debito. Se il riconoscimento di debito non è constatato mediante atto pubblico, deve essere sottoscritto dal debitore (DTF 122 III 125, 106 III 99; Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 338 con riferimenti; Stähelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 2 pag. 12; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 e 42 ad art. 82). c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331). d) La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa dev'essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta ad interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 7, pag. 3). e) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente indagini volte a stabilire quale sia il reale significato di una

dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 330).

E. 4

Dall'esame del contratto di prestito ipotecario doc. A emerge che questo documento è stato firmato da AP 1 in calce alla clausola denominata "Conferma", di cui alla narrativa fattuale sub B. Dal tenore di questa clausola emerge che l'escussa ha riconosciuto l'ammontare del debito e il tasso d'interesse fissato dalla creditrice, le eventuali spese esecutive e giudiziali o ogni altra prestazione dovuta e si è impegnata a pagare gli interessi alla loro scadenza. Questa dichiarazione non necessita di alcuna interpretazione, è chiara e liquida e non fa sorgere alcun dubbio in merito al significato dell'impegno che l'escussa si è assunta, ossia, tra l'altro, di pagare gli interessi alla loro scadenza.

E. 5

Un obbligo solidale ai sensi dell'art. 143 CO può risultare come voluto anche tacitamente dalle circostanze e dall'ulteriore contenuto del contratto. Queste circostanze vanno interpretate secondo il principio dell'affidamento. Allorquando più persone si uniscono per stipulare insieme un contratto, dalle circostanze può essere dedotta solidarietà, pure nel caso in cui tra di loro non sussista un rapporto societario oppure l'esistenza di un tale rapporto (quale di società semplice) appaia dubbio. L'onere della prova per l'esistenza della solidarietà incombe al creditore secondo la regola di cui all'art. 8 CC (Schnyder, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea/Ginevra/Monaco, 2003, n. 6 e 7 ad art. 143; DTF 116 II 712, 123 III 59; Staehelin, op. cit. n. 52 ad art. 82; Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340 s.; JdT 1970 II 127). Nel caso concreto va rilevato che AP 1, _____ e _____ hanno agito insieme nel rapporto esterno nei confronti della creditrice, sottoscrivendo, quali comproprietari dell'immobile, il contratto di prestito ipotecario (doc. A) in calce alla clausola denominata "Conferma" ed in particolare obbligandosi insieme a pagare gli interessi alla loro scadenza. Si tratta di un impegno solidale ai sensi dell'art. 143 CO. Infatti, dal tenore della citata clausola non poteva essere dedotto che l'impegno assunto fosse diviso per quote, ritenuto che, se del caso, queste avrebbero dovuto essere specificate, la madre AP 1 essendo proprietaria di $\frac{1}{2}$, mentre i figli _____ e _____ sono proprietari ciascuno di $\frac{1}{4}$ dell'immobile oggetto del pegno immobiliare (cfr. contratto di prestito ipotecario doc. A cifra 6). Ognuno dei firmatari risponde pertanto in solido nei confronti della procedente, la quale poteva esigere, come nel caso in esame, da tutti i debitori l'intero debito (art. 144 cpv. 1 CO). Va da sé che, secondo l'art. 147 cpv. 1 CO, nel caso in cui uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati.

E. 6

Il doc. A costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF nei confronti di AP 1 per gli interessi fissati con il contratto di prestito ipotecario al 4.22% p.a. oltre allo 0.25% p.a. in caso di ritardo nel pagamento dell'interesse (doc. A cifre 2 e 3), ossia per gli interessi ipotecari scaduti per il periodo dal 1. aprile 1999 al 30 marzo 2005 al 4.22% , ammontanti a fr. 189'900.-- e per gli interessi di ritardo dal 1. aprile 1999 al 30 settembre 1999 allo 0.25%, ammontanti a Fr. 937.50, dedotti fr. 17.50 versati valuta 21 maggio 1999, complessivamente fr. 190'820.--. Per gli ulteriori importi richiesti di fr. 15'460.30 per esecuzioni precedenti e di fr. 4'499.70 per premi di assicurazione dello stabile per gli anni 1999-2001 la procedente non ha prodotto alcun riconoscimento di debito, gli

impegni assunti con la sottoscrizione della clausola denominata “Conferma” non riferendosi, per quel che riguarda le spese esecutive o altre prestazioni, a importi determinati o facilmente determinabili, per cui la prima giudice ha correttamente accolto l’istanza limitatamente a fr. 190'820.-- oltre interessi al 5% dal 4 aprile 2005. erzi implicati erzi implicati 7. L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1 va quindi respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 20 e 25 LALEF, 97 cpv. 4 CPC, 143 CO e 82 LEF pronuncia: 1. L’appello 17 ottobre 2005 di AP 1, _____, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 230.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico. 3.

Intimazione: - RA 1, _____; AO 1 _____; Comunicazione alla Pretura _____ terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria erzi implicati terzi implicati

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.